

**BANDO PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE, INCONTRI E VIAGGI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
DA ATTUARSI A FAVORE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente bando viene emanato ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, con particolare riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra, attraverso iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 – Disposizioni applicabili

1. Al presente bando si applicano, ai sensi dell'articolo 40 comma 1, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n.13) e in quanto compatibili, le disposizioni del "Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Beneficiari

1. La partecipazione al bando è riservata a:
 - a) **istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole**, statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le reti sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche compresa la capofila. Il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo redatto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'accordo deve avere data antecedente alla presentazione della domanda ed essere vigente per l'intera durata del progetto; può essere già esistente purché i contenuti siano coerenti con l'oggetto dell'intervento di cui al successivo articolo 4, comma 1;
 - b) **Comuni**, purché in collaborazione **con una o più istituzioni scolastiche** statali e paritarie, anche in rete tra loro, aventi la sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rapporto di collaborazione tra Comuni e scuole deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto. Detto accordo di collaborazione è sottoscritto dal Comune e dalle scuole o dal capofila della rete di scuole, qualora esistente, in nome e per conto delle istituzioni scolastiche aderenti.
2. Ciascuna **istituzione scolastica può partecipare ad un unico progetto**, in qualità di capofila o di partner di una rete di scuole o di partner di rapporto di collaborazione. **Qualora** la medesima istituzione scolastica **dovesse partecipare a più di un progetto le relative istanze saranno considerate tutte inammissibili.**

Art. 4 - Oggetto dell'intervento e termine di conclusione dei progetti

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti proposti dai beneficiari di cui all'articolo 3, finalizzati alla realizzazione di iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e riguardanti le tematiche individuate dalle seguenti leggi nazionali:
 - a) legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti);

- b) legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati).
2. I progetti devono essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2020.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - **BANDO MEMORIA E RICORDO** e va presentata, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione**, con le seguenti modalità:
 - esclusivamente a **mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
 - sottoscritta digitalmente (oppure firmata in forma cartacea e acquisita da scanner) dal legale rappresentante o dal soggetto munito di mandato e potere di firma e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. La domanda deve essere presentata **entro il 18 ottobre 2019**.
3. Ciascun beneficiario può presentare **un'unica domanda**. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile la prima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso soggetto.
4. La domanda deve contenere:
 - a) la denominazione del richiedente con l'indicazione dell'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
 - b) la descrizione del progetto con l'evidenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
 - d) il costo complessivo del progetto.
5. Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:
 - a) l'atto costitutivo di rete per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
 - b) l'accordo di collaborazione per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b);
 - c) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
 - d) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
6. Costituiscono cause di esclusione, oltre a quanto previsto ai commi 3 e 4 in merito al numero massimo delle domande presentabili:
 - a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dal comma 1;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 2;
 - c) il mancato rispetto del numero minimo di istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
 - a) per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), l'assenza di accordo di rete tra le scuole o la presenza di un accordo di rete non valido ai fini del presente bando;
 - b) per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), l'assenza di accordo di collaborazione o la presenza di un accordo di collaborazione non valido ai fini del presente bando;
 - c) il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2.
 - d) il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 6 - Misura del contributo e modalità di concessione ed erogazione

1. La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per il presente bando è pari a euro 90.000,00 (novantamila/00), salve le ulteriori risorse eventualmente disponibili.
2. Il contributo è concesso per ciascuna domanda ai beneficiari di cui all'articolo 3 a copertura dell'intera spesa ammissibile, per un ammontare:

- non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna domanda che preveda la realizzazione di iniziative riguardanti una sola delle tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuna domanda che preveda la realizzazione di iniziative riguardanti entrambe le tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.
 4. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
 5. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede all'approvazione del riparto.
 6. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del riparto il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
 7. Qualora le risorse regionali disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi vengono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse.
 8. Qualora sia beneficiaria del contributo una rete di scuole, il finanziamento viene erogato alla scuola capofila che gestisce il contributo per l'intera rete, secondo gli accordi stabiliti all'interno della rete medesima.
 9. In caso di Istituzione scolastica paritaria quale capofila della rete, il finanziamento viene erogato all'ente gestore della medesima.
 10. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il finanziamento viene erogato al Comune quale beneficiario unico del contributo. Le istituzioni scolastiche in collaborazione con l'ente locale non sono pertanto beneficiarie del contributo regionale.
 11. Il contributo è erogato per il 33 per cento del suo importo in via anticipata contestualmente alla concessione.
 12. L'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e viene effettuata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto.
 13. Le erogazioni sono effettuate con decreto del Direttore del Servizio, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
 - a) spese per il personale dipendente:
 - per le istituzioni scolastiche: prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
 - per i Comuni: retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari. La retribuzione rendicontabile è quantificata sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
 - b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;
 - c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;
 - d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. In caso di progetti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.

Art. 8 - Criteri di riparto

1. I progetti sono valutati dal Servizio per la formazione della graduatoria mediante applicazione dei seguenti criteri e punteggi:

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO
1. Numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto: per ogni istituzione scolastica in più nell'accordo di rete o di collaborazione rispetto al numero minimo previsto (3 per le scuole e 1 per i Comuni) vengono attribuiti:		15 punti
- se l'istituzione non ha sede o plessi situati in territorio montano	3 punti	
- se l'istituzione ha sede o plessi situati in territorio montano	5 punti	
2. Realizzazione di iniziative riguardanti entrambe le tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)		10 punti
3. Tipologia delle iniziative previste (verranno sommati i punteggi relativi alle singole lettere):		75 punti
a) viaggi, in relazione al numero di studenti coinvolti:		
- fino a 50 studenti	15 punti	
- da 51 a 100 studenti	20 punti	
- oltre 100 studenti	25 punti	
b) film, documentari, spettacoli teatrali	15 punti	
c) testimonianze, storytelling	10 punti	
d) laboratori, workshop (musicali, teatrali, storici, artistici, ...)	8 punti	
e) conferenze, lezioni di approfondimento, cerimonie istituzionali	7 punti	
f) altre iniziative	5 punti	
g) iniziative a valenza regionale	5 punti	

2. Per iniziative a valenza regionale si intendono proposte che i singoli beneficiari inseriscano ciascuno nella propria progettazione ma condividano con altri Comuni o istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
3. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
4. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
- il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 1 (istituzioni scolastiche partecipanti al progetto);
 - il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 2 (tematica delle iniziative);
 - il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 3 (tipologia di iniziative);
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – Variazioni in itinere

- Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportano una modifica sostanziale dell'intervento.
- Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni che non influiscono sull'attribuzione del punteggio ai sensi dell'articolo 8.

3. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.

Art. 10 - Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dalla scuola capofila di rete o dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), **entro il 30 settembre 2020**, secondo le modalità previste dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in base alla natura dell'Ente che lo presenta.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il termine sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino al 31 agosto 2020, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il 31 agosto 2020.
4. La mancata presentazione del rendiconto entro il **30 novembre 2020** comporta la revoca del contributo.
5. In caso di rete di istituzioni scolastiche, il rendiconto comprende le spese sostenute dalla scuola capofila per conto delle singole istituzioni scolastiche, nonché le spese sostenute dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali e rimborsate dal capofila della rete stessa.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ivi compresa quella delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete, deve essere conservata agli atti dalle singole scuole in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
7. Nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), il rendiconto comprende le spese sostenute dal Comune e dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali, secondo le modalità previste nell'accordo di collaborazione. La documentazione deve essere conservata dall'ente locale.

Art. 11 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 12 - Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia del beneficiario;
 - b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
 - c. mancata presentazione del rendiconto entro il 30 novembre 2020.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, Direttore del Servizio;
 - Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, Telefono: 0432-555949 – 555198.